



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 16/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE DEL RELATIVO TRIBUTO (TASI) PER L'ANNO 2017

Il giorno 16/03/2017 alle ore 17:30 presso questa Sede Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	LUCCHINI LORENZO	Consigliere	X	
2	RASORI PAOLO	Consigliere	X	
3	MARCHINI ROBERTO	Consigliere	X	
4	GALEOTTI PAOLO	Presidente	X	
5	BOSCHINI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
6	DELUIGI VANNI	Consigliere	X	
7	SGANZERLA SILVIA	Consigliere	X	
8	GOLA GIOVANNA	Consigliere	X	
9	ZORZELLA ANNA	Consigliere	X	
10	MATTINZIOLI MARCO	Consigliere	X	
11	TARANA CHIARA	Consigliere	X	
12	BIANCHINI LAURA	Consigliere	X	
13	BETTEGHELLA MIRCO	Consigliere	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale, **Capodici dott. Giuseppe**.

Presiede il Sindaco, **Dott. Galeotti Paolo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto 4 posto all'Ordine del Giorno con una breve relazione, come riportato nel Verbale n. 1 di questa stessa seduta e successivamente invita l'Assessore Deluigi Vanni a relazionare congiuntamente sui punti 5, 6, 7, 9 e 10, che poi verranno votati punto per punto, con esclusione del punto 8 che verrà discusso e votato singolarmente.

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Deluigi Vanni e gli interventi dei Consiglieri succedutisi così come riportato nel Verbale n. 1 di questa stessa seduta

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO che:

- *l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;*
- *l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI) o corrispettivo per i rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

RILEVATO che:

- *il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;*
- *pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;*

PRESO ATTO che:

- *ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune, ha variato con deliberazione di questo Consiglio nr. 8 del 01/04/2014 il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU onde adeguarlo alle nuove regole della IUC introdotte dalla Legge 147/2013*
- *ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune, ha approvato con deliberazione di questo Consiglio nr. 10 del 01/04/2014 apposito regolamento per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili TASI così come prevista dalla L. 147/2013;*

VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) che all'art.1 in particolare con i commi dal 10 al 16 dispone importanti modifiche in tema di Imposta Municipale Propria IMU e di TASI tra le quali si pongono con particolare evidenza le seguenti:

- *introduzione di una riduzione del 50% della base imponibile per alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;*



- esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- la TASI non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune, ha variato con deliberazione di questo Consiglio nr. 6 del 21/03/2016 il regolamento comunale per l'applicazione della TASI onde adeguarlo alla nuove regole introdotte dalla Legge di stabilità 2016 sopra menzionata;

PRESO ATTO di quanto disposto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, che prevede in particolare, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

PRESO ATTO che non è stato ancora emanato alcun decreto ministeriale utile ad identificare i servizi indivisibili forniti dall'ente e la loro quantificazione:

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere all'individuazione dei servizi ed i relativi costi per l'annualità 2017 utili come riferimento per la definizione, delle aliquote e del gettito stimato, alla cui copertura la TASI è diretta nei seguenti servizi:

Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 122.400,50
Servizio gestione immobili comunali	€ 137.000,00
Servizio manutenzione parchi e giardini	€ 101.000,00
Servizi per la viabilità e la pubblica illuminazione	€ 324.875,00
Servizio di protezione civile	€ 6.000,00
TOTALE	€ 691.275,50

DATO ATTO che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;



- *modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);*
- *ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, così come modificata dal D.L. 16/2014, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:*
- *modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille (3,3 per mille nel caso in cui il gettito derivante dal maggior incremento venga utilizzato per finanziare eventuali detrazioni) , l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;*
- *modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;*
- *ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima 10,6 per mille (11,4 per mille nel caso in cui il gettito derivante dal maggior incremento venga utilizzato per finanziare eventuali detrazioni);*

RICHIAMATO l'art. 1 , comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita: “gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO che, i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-19 per i Comuni sono stati prorogati al 31 marzo 2017 con D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016(pubblicato nella G.U. nr. 304 del 30/12/2016);

*PRESO ATTO che il **comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) così come modificato dal comma 42 della Legge 11/12/2016 nr. 232 (Legge di Bilancio 2017) dispone che: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...;***

*RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 16/02/2017, resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – come atto propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio 2017, con la quale si è preso atto di non introdurre variazione nelle aliquote TASI rispetto a quanto già deliberato per l'anno 2015 e confermato per il 2016 in particolare di **confermare l'aliquota TASI** già determinata per gli anni 2015 e 2016 nella misura dello 0,15% per le abitazioni principali non esenti (A/1, A/8, A9) e dello 0.1% per i soli fabbricati rurali azzerando le aliquote per tutte le altre fattispecie;*

PRESO ATTO che risulta rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita, come riportato nel seguente prospetto dimostrativo:



Tipologia immobili	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Totale aliquote IMU + TASI	Limite imposto dalla norma
Abitazione principale e pertinenze (esclusi A/1, A/8 e A/9)	Esclusi	Esclusi	0	0
Abitazione principale e pertinenze (A/1, A/8 e A/9)	0,4%	0,15%	0,55%	0,60%
Fabbricati Rurali	esclusi	0,10 %	0,10%	0,10%
Altri immobili cat. A	1,06%	0,00%	1,06%	1,06%
Altri immobili categoria C	1,06%	0,00%	1,06%	1,06%
Altri immobili categoria D	1,06%	0,00%	1,06%	1,06%
Terreni Agricoli posseduti e condotti direttamente da Imprenditori Agricoli Professionali	Esclusi	esclusi	0	0
Terreni Agricoli posseduti da soggetti diversi da I.A.P. oppure anche posseduti da I.A.P. ma non condotti direttamente	1,06%	esclusi	1,06%	1,06%
Aree edificabili	1,06%	0,00%	1,06%	1,06%

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 nr. 214 e precisamente all'art. 13, comma 15, dove è previsto che dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tanto ciò premesso

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di identificare i costi relativi ai servizi indivisibile 2017 a cui è rivolto il gettito TASI come specificato nel prospetto allegato e che si riassume come segue:

Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 122.400,50
Servizio gestione immobili comunali	€ 137.000,00
Servizio manutenzione parchi e giardini	€ 101.000,00
Servizi per la viabilità e la pubblica illuminazione	€ 324.875,00
Servizio di protezione civile	€ 6.000,00
TOTALE	€ 691.275,50

3) di quantificare per l'esercizio 2017 il gettito TASI in € 71.000,00 che garantirà un tasso di copertura dei servizi indivisibili del 10,27%;

4) di confermare per l'anno 2017 le stesse aliquote TASI e le stesse modalità di applicazione già deliberate per gli anni 2015 e 2016 come di seguito specificato:

- Aliquota per abitazioni principali non esenti (A/1, A/8, A9) e relative pertinenze **0,15 per cento**
- Aliquota fabbricati rurali **0,10 per cento**
- Aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie diverse dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali **0,00 per cento (azzeramento aliquota)**;
- per l'anno 2017 non viene prevista alcuna detrazione o esenzione;
- la quota a carico dell'occupante per l'anno 2017 viene determinata nella misura del 30%.

5) di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli adempimenti previsti dalla Legge per l'efficacia del presente provvedimento



VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico – contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

CON voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 (Rasori Paolo, Lucchini Lorenzo, Bianchini Laura e Betteghella Mirco), Astenuti n. 0, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare la suindicata deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Sindaco
Dott. Galeotti Paolo**

**Il Segretario Comunale
Capodici dott. Giuseppe**